

## Le condizioni della polizza

### La polizza deve rispettare le seguenti condizioni:

- a. la copertura assicurativa deve essere riferita alla prestazione dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- b. come stabilito dall'art. 22, comma 1, del d.m. 31 maggio 1999, n.164:
  - b1) il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, **non deve essere inferiore a 3 milioni di euro**;
  - b2) la polizza assicurativa deve garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata e **al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241**;
- c. la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti, in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire totalmente il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull'assicurato per l'importo rientrante in franchigia;
- d. la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.

Il professionista che svolge l'attività nell'ambito di uno studio associato può anche utilizzare, quale garanzia di cui al citato art. 22 del d.m. n. 164 del 1999, la polizza assicurativa stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purché la stessa preveda un'autonoma copertura a garanzia dell'attività prestata dai singoli professionisti che intendono presentare la comunicazione ai sensi dell'art. 21 del d.m. citato e rispetti le condizioni sopra richiamate.

Anche in questo caso il massimale della polizza assicurativa dovrà essere **non inferiore a 3 milioni di euro** e, comunque, adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati dai professionisti associati che hanno inviato la comunicazione.

Il professionista che si avvale di una società di servizi può utilizzare la polizza assicurativa stipulata dalla società, a condizione che nella stessa vengano indicate le generalità dei singoli professionisti che intendono avvalersene.